



# CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

## REGOLAMENTO CONFERENZA

### INDICE -

#### Art. 1 - OGGETTO

#### Art. 2 - SEDE

#### Art. 3 - COMPOSIZIONE

#### Art. 4 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

#### Art. 5 - PROGRAMMAZIONE

#### Art. 6 - CONCERTAZIONE

#### Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI

#### Art. 8 - CONVOCAZIONE

#### Art. 9 - QUORUM E VOTAZIONI

#### Art. 10 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

#### Art. 11 - SISTEMA DI GOVERNANCE ZONALE

#### Art. 12 - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

#### Art. 13 - NORME DI RIFERIMENTO

#### Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E VERIFICA

### Art. 1

#### Oggetto

1. La Conferenza Zonale dell'Educazione e Istruzione della Zona Aretina è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, ed al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni.

### Art. 2

#### Sede

1. La Conferenza Zonale dell'Educazione e Istruzione della Zona Aretina ha sede presso il Comune di appartenenza del Presidente, individuato ai sensi del successivo articolo 4.
2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

### Art. 3

#### Composizione

1. La Conferenza Zonale dell'Educazione e Istruzione della Zona Aretina di seguito "Conferenza", è formata dagli Assessori competenti nelle materie disciplinate dalla L.R.T. n° 32/2002. Ove tale sfera di competenza corrisponda a più di un assessore, l'Ente aderente individua l'assessore titolare, fatta salva la possibilità di prendere parte alle sedute anche da parte degli altri assessori competenti, senza diritto



# CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

di voto. Nel caso di assenza dell'assessore titolare questi può individuare il suo sostituto mediante delega.

2. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 4, della L.R. n. 32/2002, con funzioni di raccordo programmatico provinciale.

## **Art. 4**

### **Presidenza e Vicepresidenza**

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.

2. L'elezione avviene con votazione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.

3. Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente:

- rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
- -convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno;
- presiede e coordina i lavori della Conferenza;
- armonizza, con gli indirizzi generali della Conferenza, le decisioni e le azioni dei soggetti (pubblici e privati) che a vario titolo si occupano delle tematiche educative sul territorio;
- provvede alla convocazione, su proposta del Coordinatore della struttura tecnica di
- supporto, delle Conferenze di Servizio tematiche, attuate con le modalità e nelle materie indicate nel successivo art. 6.
- dà esecuzione alle determinazioni approvate dalla Conferenza;
- - partecipa, come componente di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCEM-URPT del 17/05/04.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Comune di appartenenza.

## **Art. 5**

### **Programmazione**

1. La Regione definisce le scelte strategiche del Piano d'Indirizzo Generale Integrato.

2. La Conferenza recepisce gli indirizzi regionali ed elabora in accordo con i Comuni proposte di piano, così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente;

3. La Conferenza si dota di Organismi tecnici permanenti sia di carattere trasversale che tematico (Segreteria tecnica, Gruppo di Coordinamento pedagogico etc.)

## **Art. 6**

### **Concertazione**

1. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.

2. Il confronto di cui al precedente comma 1, eventualmente aperto ad altri soggetti operanti nel sistema, si realizza attraverso la convocazione di Conferenze di Servizi, finalizzate alla discussione e



# CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

individuazione delle esigenze del territorio, per le materie attribuite alla competenza funzionale della Conferenza.

3. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:

- le AA.UU.SS.LL.
- la Provincia;
- le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
- le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
- le categorie economiche;
- le parti sociali;
- le Associazioni sportive.

## **Art. 7**

### **Funzioni e compiti**

1. La Conferenza partecipa alla definizione degli indirizzi provinciali per il Piano d'Indirizzo Pluriennale Integrato e per il Programma Annuale, formulando proposte e indicazioni secondo quanto definito dalla normativa regionale e dal protocollo d'intesa tra ANCI-UNCEM-URPT del 17/05/04.

2. La Conferenza, in raccordo agli indirizzi regionali e provinciali, approva il Piano Pluriennale di Zona che riguarda la programmazione degli interventi di competenza comunale, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare dall'art. 30 della L.R. n. 32/2002.

3. La Conferenza, sulla base del Piano Pluriennale di Zona adottato, approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi, ossia i Piani Annuali di Zona:

- per i servizi educativi per la prima infanzia;
- per gli interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
- per gli interventi di educazione non formale degli adulti;
- per la definizione dei Progetti Educativi Zonali (PEZ);
- per l'organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo;
- per la definizione di eventuali proposte alla Provincia in merito agli interventi sperimentali di integrazione formazione professionale-istruzione nell'obbligo formativo;
- per l'erogazione dei contributi inerenti il Diritto allo Studio: "Pacchetto scuola, cedole libri ecc."

4. La Conferenza approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi per gli interventi non espressamente previsti al comma 3, ma la cui competenza funzionale è attribuita ai Comuni dalla normativa statale o regionale:

5. La Conferenza partecipa, con il suo Presidente, ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che ratifica le proposte definitive zonali e provinciali.

6. La Conferenza esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio.



# CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

## Art. 8

### Convocazione

1. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di prassi deve pervenire almeno due giorni prima presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

## Art. 9

### Quorum e Votazioni

1. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza.
2. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.
3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

## Art. 10

### Svolgimento delle sedute

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, e apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario verbalizzante che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.
4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente.
6. Gli Assessori componenti la Conferenza possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.

## Art. 11

### Sistema di "Governance Zonale"

1. A supporto dell'attuazione di quanto definito dalla normativa di settore e in particolare ai fini del consolidamento del Sistema Regionale Integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza di Zona fa proprio lo schema di "Governance Zonale" dotandosi per il suo funzionamento di organismi di carattere tematico:
  - **Organismi di coordinamento zonale educazione e scuole** ( organismo/strutture tecnica riferito all'area della scuola e dell'educazione);
  - **Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia** (organismo riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6).
2. Nell'ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione, tali soggetti curano, nelle rispettive aree di competenza, la rilevazione dei bisogni, il monitoraggio delle attività e dei progetti, gli atti di programmazione ed il raccordo con le varie strutture. Sono presieduti da un componente della



# CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

Conferenza Zonale e composta da tecnici e responsabili dei Comuni della Zona, nonché da esperti e rappresentanti delle diverse istituzioni e associazioni.

## Art. 12

### Tavoli tecnici/gruppi di lavoro

1. Per affrontare le molteplici tematiche di propria competenza e in una logica di sistema integrato, la Conferenza istituisce una serie di tavoli tecnici/gruppi di lavoro all'interno dell'**Organismo di coordinamento educazione e scuola**.

2. La costituzione dei tavoli/gruppi promuove ed assicura la partecipazione dei diversi soggetti del territorio alla programmazione della Zona quali istituzioni scolastiche, Provincia, ASL, CPIA, associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area di interesse del coordinamento, reti territoriali per l'apprendimento territoriale. La composizione dei tavoli/gruppi varia a seconda delle specifiche necessità della tematica trattata.

## Art. 13

### Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale

1. Al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza zonale costituisce un organismo di **Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico** di cui all'art.11;
2. L'organismo di cui al comma 1 è presieduto da un referente individuato dai comuni della zona e vi trovano rappresentanza i titolari e gestori pubblici e privati dei servizi educativi del territorio;
3. Le funzioni dell'organismo è:
  - Supportare la Conferenza nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi;
  - promuovere la formazione permanente del personale nei servizi;
  - definire i principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
  - supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi;
  - promuovere la continuità educativa da zero a sei anni.

## Art. 14

### Struttura di supporto tecnico/organizzativo (SEGRETERIA TECNICA)

1. La Struttura Tecnica di supporto è l'organismo tecnico di supporto per la programmazione della Conferenza zonale.

2. Ha la funzione di:

- recepire gli atti e le disposizioni regionali e statali;
- predisporre le istruttorie, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni e ai provvedimenti di competenza della Conferenza;
- convocare le sedute e trasmettere le comunicazioni e tutta la documentazione prodotta dalla Conferenza a tutti i soggetti coinvolti, in primis i Comuni appartenenti alla Zona Aretina.

2. I componenti della Struttura Tecnica di supporto sono nominati dalla Conferenza e rappresentano ciascun Comune componente la Zona.

3. la struttura di supporto è organismo trasversale e ha competenze riferire a tutte le tematiche delle aree di interesse ( dai tre mesi all'età adulta);

4.Svolge funzioni di coordinamento degli altri due organismi tematici di cui l'art.11 nonché tra i due organismi tematici e la Conferenza.



## CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

3. La Struttura Tecnica si avvale di una figura di Coordinatore che partecipa e presiede la segreteria tecnica e di norma coincide con il responsabile della struttura complessa del Comune che esprime il Presidente.

4. I compiti del Coordinatore sono:

- presiedere, coordinare e convocare la struttura tecnica di supporto che si riunisce almeno in coincidenza di ciascuna Conferenza Zonale;
- svolgere funzioni di collegamento e di raccordo tra le varie strutture del sistema di "Governance Zonale";
- curare i rapporti con il Presidente della Conferenza Zonale e relazionare con gli interlocutori privilegiati indicati nel sistema;
- curare le relazioni con gli Enti istituzionali (Regione, Provincia ....) in qualità di referente zonale incaricato delle procedure amministrative relative al funzionamento della Conferenza Zonale;
- definire i termini e le modalità di attuazione specifica degli indirizzi generali decisi dalla Conferenza Zonale;
- curare la predisposizione e attuazione degli atti gestionali di valenza zonale;
- curare la rendicontazione rispetto ai finanziamenti e verificare l'andamento generale finanziario.

5. La Struttura di Supporto tecnico e organizzativo è presieduta dal Dirigente Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune capofila o suo delegato.

### **Art. 15**

#### **Norme di riferimento**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002, e successive modificazioni.

### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore e verifica**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e sarà sottoposto a verifica trascorso un anno.